

il lusso di quei, che le comprano, e a soddisfare l'avarizia di quei, che le spacciano, non so veder la ragione, per cui s'abbiano a lasciar transitare per il proprio paese; almeno senza qualche contribuzione, o l'espolizione delle merci stesse (1). Altrimenti dir converrebbe, che più di riguardo aver si dovesse all'altrui utilità, che alla propria (2). Nè si potrebbe giustificare il *jus Stapula* (3), il pagamento delle gabelle, e l'introduzione delle dogane (4) in sentimento contrario.

§. VII.

(1) Egli è vero, che non si potrebbe inventare pretesti plausibili per impedire, che Vascelli mercanti, che vanno in un terzo paese, con cui si è in pace, facciano vela nel vasto mare all'altura di nostre terre; e questo è appunto ciò, a cui si rapportano l'autorità, che in gran numero in tal proposito sogliono metter fuori. Ma si può bene aver delle ragioni plausibili di arrestare le mercanzie forestiere tanto sopra terra, che sopra un fiume, come anche sopra un braccio di mare, che di nostra dipendenza sia. Mentre oltrechè un isbarco assai numeroso di straniera gente, è soventi volte allo stato pregiudiziale, e sospetto, perchè non sarà permesso a un Sovrano di procurare alli suoi sudditi quel guadagno, che gli stranieri fanno in grazia del transito, che loro permette? E non può egli favorire li Cittadini in preferenza degli esteri? Accordo, che in concedendo a questi di trasferire altrove le loro merci, medesimamente senza esiger da loro nulla per la libertà del passaggio, non si riceve alcun danno propriamente, e non si fa alcun torto nel pretendere, e procurar un profitto, che noi avanti loro avremmo potuto fare. Ma non avendo essi del pari alcun diritto di escluder noi da quel tale commercio, per qual motivo non dovrà esser permesso di trarlo a noi ad esclusione d'ogn' altro? Per qual motivo non preferiremo il nostro interesse proprio a quello di qualunque estero popolo? Per qual motivo non faremo passare le loro merci immediatamente per il canale dei nostri Concittadini in un terzo paese, ove comodamente essere trasportate non potrebbero, se non pel nostro paese?

(2) Il Buddeo ubi supra §. 4. e 5. così la discorre. Come li doveri della umanità sono reciprochi, e che quello che risente gli effetti, è tenuto a dimostrarne qualche riconoscenza; così gli stranieri ragionevolmente non ponno lagnarsi di ciò, che si obbligano a espor in vendita le mercanzie loro in un paese, per

cui a passar vengono; nel caso però che si comperino a un ragionevol prezzo, e decente; che se si tratti di merci, o di prodotti, dei quali si abbia abbondanza, e dovizia, di cui si faccia traffico, assolutamente l'ingresso in paese agli stessi ricusare potesi: poichè egli è chiaro, che quanto guadagno da un tal estero popolo si facesse in passando pel nostro paese, tanto riuscirebbe in diminuzione del guadagno, che noi avremmo potuto conseguire. Ma se in negando il passaggio si privano gli stranieri, che lo ricercano, d'un profitto, ch'essi avrebbero potuto fare, senza che a noi alcun vantaggio derivi; vi avrebbe al certo in tal caso della inumanità a invidiar, e impedir loro un bene, che non si può ottener per se stesso: sopra tutto se l'altro popolo, presso cui portar volevano le loro merci, non è al caso d'averne altrove, o se non a un prezzo esorbitante, ed eccedente.

(3) Questa parola latina *Stapula* viene secondo il Guiciardino dal latino *Stabulum*, da cui il Francese *Etable* deriva, e da essa poi la Tedesca *Stapelen*. Il Menagio tiene che della Tedesca parola ne venga la Francese, e Marquard de jur. merca. Lib. II. Cap. VI. Vedi la descrizione dei Paesi Bassi, in cui si trovano varj esempj di Città, che hanno un tale diritto. Vedasi anco, Hadrian. juris Patri. Cap. XVII. Scoock Bel. Fæde. Lib. IV. e il Zeigl. de jur. major. Lib. I. e Struvius Syntag. jur. pub. Rom. Ger. Cap. XII. §. 28.

(4) L'Herzio in una sua nota sopra questo paragrafo del Puffendorf, che a questo risponde, accorda, che nulla impedisce, che il *jus Stapula* abbia luogo fra li Cittadini d'un medesimo stato, o rapporto agli stranieri, che vengono a vendere le loro merci, o prodotto nel nostro paese; val a dire che non è interdetto di non permettere allora a quelli di esporle, se non in un certo tal dato luogo, lo che il *jus Stapula* appunto significa; ma egli non vede poi per qual motivo